

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Vista la Determinazione n. R.G. 878 del 31.12.2024 di approvazione del presente Bando

Visto quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27.03.2024 che ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2024/2026 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale nn° 42 del 03.06.2024, 54 del 01/08/2024, 79 del 17/12/2024, 137 del 30/12/2024 con le quali è stato approvato e modificato il PIAO 2024 e nelle quali venivano programmate le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato anno 2024;

Dato atto che questa Amministrazione, al fine di dare attuazione al piano del fabbisogno del personale annualità 2024/2026, ha provveduto alla comunicazione volta al rispetto delle disposizioni in materia di mobilità di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con propria nota prot. n. 20101/2024 del 18/10/2024, condicio *sine qua non* per l'avvio della presente procedura;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il DPR n. 82/2023 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visti gli esiti negativi della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il "Regolamento Comunale delle Procedure di Concorso, Selezione ed accesso all'impiego approvato" con delibera di giunta n.109 del 25/11/2024;

RENDE NOTO CHE

ARTICOLO 1 POSTI MESSI A CONCORSO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 4 (quattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Cercola, secondo la seguente ripartizione:

UNITA	TIPO	Categoria	Profilo professionale	CODICE
1	Tempo pieno e indeterminato	C AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE CONTABILE	CIC
1	Tempo pieno e indeterminato	C AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	CIT
1	Tempo pieno e indeterminato	C AREA DEGLI ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	CVIG

1	Tempo pieno e indeterminato	D AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZION E	ASSISTENTE SOCIALE	DASS
----------	--	---	-------------------------------	-------------

- A. n. 1 (una) unità da inquadrare nell'Area degli istruttori, con il profilo di istruttore CONTABILE(Codice CIC);
- B. n. 1 (una) unità da inquadrare nell'Area degli istruttori, con il profilo di ISTRUTTORE TECNICO (Codice CIT);
- C. n. 1 (una) unità da inquadrare nell'Area degli istruttori, con il profilo di AGENTE DI POLIZIA LOCALE (Codice CVIG);
- D. n. 1 (una) unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e della elevata qualificazione con il profilo di ASSISTENTE SOCIALE (Codice DASS).

ART. 2 RISERVE

1. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1 del presente bando a favore del personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 5, all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2 e 3 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.
4. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
5. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso.

ART. 3 EQUILIBRIO DI GENERE

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente non è superiore al 30 per cento; pertanto, non si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato, di cui all'art. 5, co. 4, lett. o), del d.P.R. n. 487/94, come novellato dal d.P.R. n. 82/2023.

ART. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:
- a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - b. maggiore età;
 - c. godimento dei diritti civili e politici;
 - d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - g. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce;
 - h. possesso di uno dei titoli di studio e professionali di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

A) ISTRUTTORE CONTABILE (CODICE CIC)

Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado (diploma quinquennale di scuole media superiore) di ragioniere, perito commerciale, perito aziendale, analista contabile, operatore commerciale, che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore assorbente previsto per l'accesso alla qualifica di "Funzionario",
ovvero, per i soli candidati che non siano in possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado sopra indicati, possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale (L) appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio (64/S o 84/S o LM-56 o LM-77); Economia aziendale (84/S o LM-77); Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali (64/S o 84/S o LM-56 o LM-77); Economia e gestione dei servizi (84/S o LM-77); Economia politica (64/S o LM-56); Scienze economiche, statistiche e sociali (64/S o 91/S o LM-56 O LM-82); Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari (64/S o 19/S o LM-56 o LM-16);
Economia e finanza (19/S o 84/S o LM-16 o LM-77), o titoli equiparati ed equipollenti secondo la

normativa vigente al tempo della procedura.

B) ISTRUTTORE TECNICO (CODICE CIT)

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado (diploma quinquennale di scuole media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l'industria e l'artigianato che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore assorbente previsto per l'accesso alla qualifica di "Funzionario Tecnico",

ovvero, per i soli candidati che non siano in possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado sopra indicati, possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale (L) appartenente alle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell'architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, (L34) scienze geologiche, L-9 Ingegneria industriale, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Ingegneria civile (28/S o LM-23 o LM-24 o LM-26); Ingegneria edile (28/S o LM-23 o LM-24 o LM-26); Architettura (3/S o 4/S o LM-3 o LM-4); Ingegneria industriale (36/S o LM-33); Ingegneria edile-architettura (4/S o LM-4); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S o LM-35 o LM-26); Pianificazione territoriale e urbanistica (54/S o LM-48); Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (54/S o LM-48); Urbanistica (54/S o LM-48), Scienze Ambientali (82/S o LM-75) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente al tempo della procedura.

C) AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CODICE CVIG)

Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado (diploma quinquennale di scuole media superiore) che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

D) ASSISTENTE SOCIALE(CODICE DASS)

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: 06 (Scienze del Servizio Sociale) ex DM 509/1999, L-39 (Servizio Sociale) ex DM 270/2004, ovvero Laurea Specialistica (LS) nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) ex DM 509/1999, oppure Laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali) ex DM 270/2004 ovvero diploma di laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente al tempo della procedura e iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti sociali.

E.1) Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti sociali

Per l'ammissione alla procedura è necessario l'iscrizione all'Albo Professionale istituito ai sensi della legge 23.03.1993, n. 84 e D.M. 30.03.1998, n. 155 e successive modifiche e integrazioni previste dal D.P.R. 328/20014);

E.2) Idoneità fisica

Per l'ammissione alla procedura è necessario il possesso della idoneità alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

2. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito ovvero il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.
3. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per

- i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.
4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva di verifica di quanto previsto dall'articolo 4 del presente bando di concorso.
 5. Il concorso sarà espletato attraverso la procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:
 - una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, distinta per i codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1;
 6. La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
 7. La commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice concorso o per più codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta.
 8. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, validate dalla Commissione esaminatrice, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Comune di Cercola per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente bando.

ART. 5

PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>" e sul sito istituzionale del Comune di Cercola <https://www.comune.cercola.na.it>
2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione dovrà compilare il proprio *curriculum vitae* con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di **trenta giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) per Area Istruttori ed euro 16,00 (sedici) per Area Funzionari ed E.Q., sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- il cognome e il nome, il codice fiscale;
- il luogo e la data di nascita;
- di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando;
- l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando.

6. Limitatamente al profilo professionale di **ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CODICE CVIG)** di cui alla lettera C, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, con le modalità di cui al precedente comma 5 e a pena di esclusione:

C.1) Possesso della patente di guida di categoria B o superiori, senza limitazioni ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti);

C.2) Acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell'occhio peggiore. Laddove il requisito richiesto di acutezza visiva sia raggiunto con correzione, deve comunque sussistere un visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10 con almeno 2/10 nell'occhio peggiore. Ai fini dell'accertamento del requisito di acutezza visiva, il candidato dovrà produrre un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata non oltre tre mesi antecedenti la data di convocazione a visita medica;

C.3) Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;

C.4) Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non meno

di 8 metri, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore;

C.5) Possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 65/1986 e precisamente:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

C.6) Per i candidati di sesso maschile: non aver prestato servizio sostitutivo civile come "obiettore di coscienza" (con riferimento alla situazione precedente l'entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio) ovvero per gli operatori ammessi al servizio civile, occorre aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio Civile, decorsi almeno 5 anni dalla data di collocamento in congedo, secondo le norme previste per l'espletamento del servizio di leva (ai sensi del disposto ex art.636 del D.Lgs. 66/2010).

C.7) Possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d'armi riconducibili a quelli richiesti per il porto d'armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998)

C.8) Essere disponibili all'uso dell'arma;

C.9) Essere disponibili alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del Comando di Polizia locale, nei limiti dei titoli di abilitazione posseduta.

6. Limitatamente al profilo professionale di **ASSISTENTE SOCIALE (Codice DASS)** di cui alla lettera E, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, con le modalità di cui al precedente comma 5 e a pena di esclusione:

E.1) Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti sociali

Per l'ammissione alla procedura è necessario l'iscrizione all'Albo Professionale istituito ai sensi della legge 23.03.1993, n. 84 e D.M. 30.03.1998, n. 155 e successive modifiche e integrazioni previste dal D.P.R. 328/20014)

Sez. A – "Assistente sociale specialista": possesso della laurea magistrale nella Classe 87 "Servizio sociale e politiche sociali" e superamento dell'esame di Stato di abilitazione professionale per l'iscrizione all'Albo professionale – sezione A "Assistente sociale specialista", secondo quanto previsto dal D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV.

Sez.B – "Assistente sociale": possesso della laurea nella Classe 39 "Servizio sociale" e superamento dell'esame di Stato di abilitazione professionale per l'iscrizione all'Albo professionale – sezione B "Assistente sociale", secondo quanto previsto dal D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV.

E.2) Idoneità fisica

Per l'ammissione alla procedura è necessario il possesso della idoneità alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

8. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

9. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà alla Commissione giudicatrice di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute, successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.cercola@asmepec.it.

11. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà alla Commissione esaminatrice di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

12. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico.

13. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

14. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

15. Il Comune di Cercola effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

16. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

17. La Commissione e il Comune di Cercola non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

18. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i

candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

19. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

20. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

ART. 6 COMMISSIONE

1. La Commissione è nominata dal Responsabile del settore Personale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale delle Procedure di Concorso, Selezione ed accesso all'impiego approvato per ciascun profilo concorsuale o per più profili concorsuali di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, la Commissione può nominare appositi comitati di vigilanza.

4. La Commissione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione nomina le commissioni esaminatrici e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale "inPA" di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

ART. 7 TITOLI

Nel caso in cui i titoli siano richiesti per l'ammissione al concorso, la commissione procede al loro esame senza esprimere alcuna valutazione relativa al punteggio

ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il punteggio massimo di punti 90, assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, è ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi, ai sensi del vigente Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, come segue:

VALUTAZIONE TITOLI (MAX 30 PUNTI)	
I. Titoli di servizio	Max punti 10
II. Titoli culturali	Max punti 10
III. Titoli vari	Max punti 6
IV. Curriculum	Max punti 4
VALUTAZIONE PROVE D'ESAME (MAX 60 PUNTI)	
• 1° Prova scritta	Max punti 30
• 1° Prova orale (solo per i profili CODICE DASS)	Max punti 30

Trattandosi di selezione per titoli e per esami, la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, prima delle prove scritte, previa individuazione dei criteri. La commissione esaminatrice provvederà altresì a rendere noto il risultato della valutazione dei titoli, agli interessati mediante pubblicazione di apposito comunicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune e sul portale "InPa". Tutti i titoli presentati dal candidato debbono essere considerati dalla commissione, la quale dovrà sempre motivare l'eventuale non valutazione di alcuni di essi.

Per la valutazione dei titoli il candidato dovrà produrre, in uno al curriculum, tutta la documentazione probatoria del loro possesso, in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi di legge.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti titoli:

- **TITOLI DI STUDIO (CLASSE A e CLASSE B);**
- **ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI**
- **TITOLI DI SERVIZIO AD ECCEZIONE DEL SERVIZIO MILITARE.**

8.1 VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO

Per la valutazione dei titoli di studio la commissione dispone di punti 10.

CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER L'ACCESSO AL POSTO A CONCORSO.

Per il titolo di studio richiesto per l'accesso al posto a selezione è valutata la votazione superiore alla sufficienza attribuendo sino ad un massimo di 8 punti nel modo seguente:

LAUREA

- 110 lode punti 8;
- da 99 a 110 punti 4;
- da 88 a 98 punti 2;
- da 77 a 87 punti 1;

DIPLOMA

- 100/100 e lode: punti 8
- da 90 a 99: punti 4
- da 80 a 89: punti 2
- da 70 a 79: punti 1

per i titoli di studio che prevedano una votazione diversa, la votazione conseguita, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà rapportata in centodiecesimi.

CLASSE B - ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Sono attribuiti sino ad un massimo di punti 2 nel modo seguente:

- a. punti 1 per titolo/i di studio superiore/i od ulteriore/i a quello richiesto per il posto messo a selezione;
- b. punti 1 per abilitazioni professionali o corsi di perfezionamento attinenti al posto messo a selezione, purché non richiesti espressamente per l'ammissione, conseguiti in corsi legalmente riconosciuti con esami e valutazione finale.

Nessun punteggio è attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l'ammissione alla selezione.

8.2 VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO

Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione dispone di punti 10.

E' valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato, prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni che non siano inferiori di oltre due qualifiche funzionali od oltre la categoria professionale inferiore a quella cui si riferisce la selezione, anche eventualmente riclassificate.

Non sono valutabili i precedenti rapporti d'impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente.

Nel caso in cui il candidato che partecipa ad una selezione con riserva di posti è stato oggetto di sanzioni disciplinari nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:

- a multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa;
- b sospensione dal servizio con privazione dello stipendio: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;
- c nessuna penalizzazione per il richiamo verbale o scritto.

Non sarà valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l'ammissione alla selezione.

I periodi d'effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri o il servizio civile sostitutivo, sono valutati come segue:

- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico 0,25 per anno;
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico: 0,20 per anno.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

I titoli di servizio si distinguono nelle seguenti tre categorie, a fianco delle quali è indicato il relativo punteggio attribuibile:

- a servizio prestato in profili professionali correlati, della medesima categoria professionale di quella del posto messo a selezione: punti 2 per anno;
- b servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria professionale immediatamente inferiore, o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria professionale pari al posto messo a selezione: punti 1 per anno;
- c servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria professionale ulteriormente inferiore, o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione: punti 0,5 per anno. Il servizio non a tempo indeterminato prestato presso la Pubblica Amministrazione, è valutato con la riduzione del 20%.

Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore ad anni 10, calcolata nel modo più favorevole per il concorrente.

Ai servizi prestati con orario part-time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro.

Le frazioni d'anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni, che saranno computati per mese intero, riconducibili alle singole fattispecie di cui alle categorie indicate sub lettere a), b) e c) saranno valutate distintamente in dodicesimi.

Il servizio è valutato sino alla data autocertificata dal candidato, in ogni caso non posteriore alla pubblicazione del bando.

Qualora in base alle dichiarazioni rese contestualmente alla domanda di ammissione e/o alla documentazione prodotta non sia possibile ricondurre le mansioni o la natura del servizio prestato a posizioni analoghe o superiori, ovvero immediatamente o ulteriormente inferiori attinenti alla categoria e profilo professionale del posto a selezione, sarà sempre attribuito il punteggio minimo.

8.3 VALUTAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE

Per la valutazione del curriculum professionale la commissione dispone di punti 4.

L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o

connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a selezione.

I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo devono tendere all'equiparazione ed all'univocità per tutti i concorrenti.

La commissione deve tenere particolarmente conto:

- a del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 2 del presente articolo;
- b delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.

Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.

Nessun punteggio è attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche a prescindere dalla valutazione dei parametri anzidetti, è sempre attribuito il punteggio massimo (punti 4) qualora sia documentato che è stata acquisita al fascicolo personale la valutazione positiva cui fa cenno l'art. 11, 7° comma del D.Lgs. 165/2001.

Ai soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale volontario, per un periodo superiore ai sei mesi, sono attribuiti:

- a punti 2 per esperienze maturate in settori od aree di attività non attinenti, a giudizio della commissione, al posto da ricoprire;
- b punti 4 per attività attinenti, a giudizio della commissione, al posto da ricoprire.

Qualora dalla documentazione in atti non sia possibile stabilire l'attinenza dell'attività svolta con il posto da ricoprire o la durata dell'esperienza maturata è sempre attribuito il punteggio minimo di punti 2.

8.4 VALUTAZIONE TITOLI VARI

Per la valutazione dei titoli vari la commissione dispone di punti 6.

La commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a selezione ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nelle altre categorie.

Sono in ogni caso sempre valutati:

- a le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente od indirettamente ai contenuti professionali dei posti a concorso. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto d'ogni singolo coautore;
- b gli attestati di specializzazione professionale (esclusi quelli richiesti per l'accesso);
- c gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione;
- d le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato;
- e altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a giudizio della commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a selezione. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza.

Sono altresì valutate le idoneità conseguite in selezioni per titoli ed esami di livello pari o superiore a quello del posto messo a selezione, purché con attinenza ai compiti del profilo professionale relativo al posto a selezione, con esclusione di quelle seguite dalla nomina al posto, nel modo seguente:

- a sino ad un massimo di punti 5 per idoneità conseguita in pubblici concorsi, con esclusione di quelli per soli titoli, così attribuibili:
 - i. punti 1 per ogni idoneità conseguita in precedenti concorsi per posti di

- categoria e profilo professionale analogo o superiore a quello a selezione;
- ii. punti 0,5 per ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale immediatamente inferiore a quello a selezione;
- iii. punti 0,25 per ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale ulteriormente inferiore a quello a selezione;
- iv. punti 0,10 per ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale diverso da uno di quelli sopra considerati, ovvero nel caso previsto dall'art. 24, comma 5.

- b. punti 1 per incarichi e/o consulenze, adeguatamente documentati, conferiti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, e successive modificazioni ed integrazioni o per pubblicazioni, ricerche o studi, effettuati per conto delle predette pubbliche amministrazioni e dalle stesse utilizzati.

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b.) e c.) del precedente 3° comma è effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione, che presso gli stessi è conseguita.

Vengono, inoltre, in ogni caso, valutati:

- a. l'abilitazione professionale, qualora non richiesta per l'accesso, in considerazione degli anni di pratica costituenti presupposto necessario per il conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b. i titoli di studio non inferiori a quello richiesto per l'ammissione alla selezione non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti un arricchimento professionale e non valutati nella specifica categoria.

Le pubblicazioni a stampa editoriale, quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri elaborati, devono essere presentate in originale a stampa o copia autenticata nelle forme di legge, e sono valutate soltanto se attinenti le materie la cui disciplina è oggetto di prove d'esame o se, comunque, evidenzino un arricchimento della professionalità del concorrente con riferimento alle funzioni connesse al posto messo a selezione; ove la pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte curata dal candidato deve essere chiaramente individuata o individuabile nel contesto della pubblicazione stessa.

I titoli anzidetti dovranno essere adeguatamente documentati.

ART. 9 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno effettuare il versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00 per l'Area Istruttori, €. 16,00 per l'Area Funzionari ed E.Q. con la seguente modalità:

- PagoPa: sul link: www.trasparentecercola.asmenet.it,
- **Pagamenti dell'Amministrazione**
- **IBAN e pagamenti informatici**
- **Qui il link di PagoPa**
- **"NON HAI UN CODICE AVVISO"**

avendo cura di indicare, nel campo "causale", Concorso e l'indicazione del CODICE;

Il contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, dovrà essere versato entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Si raccomanda ai candidati di concludere le operazioni di versamento del contributo di partecipazione e di compilazione della domanda di partecipazione entro il termine di scadenza.

ART. 10 PRESELEZIONE

Qualora il numero dei candidati, per ciascuno dei profili oggetto di selezione, sia superiore a 100 le prove scritte saranno precedute da una prova preselettiva.

Sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva i candidati in possesso del requisito di cui all'art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992, dichiarato nella domanda di partecipazione.

L'eventuale prova preselettiva consisterà nella somministrazione di test, anche a risposta multipla, finalizzati a individuare le attitudini al profilo e la capacità di orientamento dei candidati nelle materie d'esame del concorso.

Sono ammessi alle prove successive i candidati che ottengano nella prova preselettiva un punteggio minimo di 21/30, secondo l'ordine di graduatoria, nella misura massima di cinquanta volte il numero dei posti a selezione (per ciascun profilo), oltre gli ex aequo e coloro che sono stati esonerati dallo svolgimento della stessa.

Il punteggio attribuito alla prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.

L'Amministrazione, ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale o consulenti professionali al fine della redazione e/o somministrazione e/o correzione degli stessi.

Nel caso in cui alla prova preselettiva si presenti un numero di candidati inferiore o pari a 100, la preselezione non ha luogo e sono ammessi alle prove scritte i soli candidati presenti all'identificazione, dopo la verifica dei requisiti d'accesso.

Nel giorno di svolgimento della prova preselettiva, antecedentemente all'effettuazione della stessa, sono rese note ai candidati le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e le modalità di comunicazione del risultato della prova.

ART. 11 DIARIO

Il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte sarà fissato dalla Commissione e reso noto mediante avviso pubblicato sul Portale unico del reclutamento InPA, all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, non meno di quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul Portale unico del reclutamento InPA, all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, non meno di venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

L'assenza alle prove per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

ART. 12 PROVA SCRITTA

1. La prova scritta distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1 comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:
 - n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

Profilo di ISTRUTTORE CONTABILE (Codice CIC)

- ordinamento degli enti locali;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla documentazione amministrativa, al procedimento amministrativo, alle misure di prevenzione e repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, trasparenza e accesso, rapporto di pubblico impiego, normativa in materia di protezione dei dati personali;

- nozioni di contabilità degli enti locali;
- nozioni di diritto tributario, con particolare riguardo ai tributi e altre entrate proprie degli enti locali;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione;
- accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
- accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Profilo di ISTRUTTORE TECNICO (Codice CIT)

- ordinamento degli enti locali;
- normativa sui lavori pubblici con particolare riguardo ai quadri economici di progetto e alla contabilizzazione dei lavori pubblici;
- normativa urbanistica ed edilizia di livello nazionale, regionale e locale, anche con riguardo alla tutela dell'ambiente;
- normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- progettazione strutturale e impiantistica e relativa normativa di riferimento;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla documentazione amministrativa, al procedimento amministrativo, alle misure di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, trasparenza e accesso, rapporto di pubblico impiego, normativa in materia di protezione dei dati personali;
- nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
- accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Profilo di ISTRUTTORE DI VIGILANZA (Codice CVIG)

- Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale;
- Ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico 18/08/2000, n. 267 e s.m. i.);
- Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);
- Elementi normativi, con particolare riferimento alla polizia amministrativa e polizia giudiziaria in materia edilizia, di commercio e ambiente;
- Nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d'esecuzione;
- Nozioni in materia di appalti pubblici (D.lgs. 36/2023);
- D.L 14/2017, convertito in Legge 48/2017, in materia di sicurezza delle città;
- Nozioni circa la legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti e immigrazione;
- Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Legge n.65/1986) e disciplina della Polizia Locale (Legge Regione Campania);
- Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/2008, successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009);
- Elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale e ai reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio;
- Elementi di Procedura Penale (con particolare riferimento all'attività della Polizia Giudiziaria);
- Procedura sanzionatoria amministrativa;
- Elementi di tecnica della circolazione stradale;
- Normativa in materia di procedimento amministrativo: semplificazione, trasparenza, accesso (L. 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., cenni sul D.P.R n. 445/2000);
- Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni con riferimento

agli Enti Locali (D.L.gs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.);

- Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente
- accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
- accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Profilo di ASSISTENTE SOCIALE (Codice DASS)

- Legislazione nazionale e regionale in materia di minori e famiglia;
- Principi, metodi e tecniche del servizio sociale applicato all'assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili ed in generale alle situazioni di disagio e/o di emarginazione;
- Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali;
- Misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
- Normativa e procedure relative alle forme di protezione giuridica (tutela, curatela e amministrazione di sostegno) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DPR 328\2001;
- Nozioni di diritto civile sulle persone e sulla famiglia;
- Normativa in materia di procedimento penale minorile;
- Normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla violenza di genere;
- Normativa in materia di disabilità;
- Rapporti con gli Organi giudiziari;
- Elementi di deontologia professionale;
- Nozioni in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto di accesso (L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. 184/2006);
- Nozioni sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);
- Legislazione in materia di appalti, in particolare di servizi e forniture (D. Lgs. 36/2023);
- Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, responsabilità dei pubblici dipendenti, disciplina del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- Nozioni in tema di anticorruzione e trasparenza, codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- Conoscenze informatiche;

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

- n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

- n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- risposta neutra: +0,375 punti;
 - risposta meno efficace: 0 punti.
 - mancata risposta: 0 punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
 3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
 5. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno introdurre, nell’ambiente o nell’aula virtuale nel quale la stessa verrà svolta, carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, né telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati (diversi da quelli necessari allo svolgimento della prova), né potranno comunicare tra di loro.
 6. Ai candidati verrà comunicata, attraverso pubblicazione di specifico avviso sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente e senza ulteriori formalità, la votazione riportata nella prova scritta, sempre secondo i criteri della pseudonimizzazione. Sarà ammesso alla prova orale chi consegue almeno 21/30 nella prova scritta.
 7. Tutte le comunicazioni concernenti il concorso saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di CERCOLA. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
 8. La preparazione e la correzione delle prove sono di esclusiva competenza della Commissione esaminatrice, e quest’ultima avverrà con modalità che assicurino l’anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni delle prove ed attribuite le relative valutazioni si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato.
 9. L’elenco riportante i codici riferiti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta, unitamente ai voti riportati nella stessa, sarà pubblicato, a cura della Commissione esaminatrice, sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune
 10. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.
 11. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
 12. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.
 13. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il Sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “inPA”.
 14. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,

testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

ART. 13 PROVA ORALE

1. Ai sensi dell'art. 35-quater, c.3-bis, D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dall'art. 1-bis del D.L. n.44/2023, conv. in legge n.74/2023, fino al 31 dicembre 2026 limitatamente al profilo professionale di **ASSISTENTE SOCIALE (codice DASS)** la prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie del programma di esame. Inoltre, in sede di prova orale, potranno anche essere accertate il possesso delle attitudini alla mansione, in relazione al profilo messo a bando, le capacità relazionali, la capacità di lavorare in team e per obiettivi, la capacità di assunzione di responsabilità sui risultati dei processi affidati (accountability), nonché competenze organizzative e manageriali, orientamento al risultato.
2. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi) nella prova orale. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prova scritta e nella prova orale. Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese.
3. È inoltre previsto, in sede di prova orale, l'accertamento della conoscenza dell'uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office, programmi Open Source per l'elaborazione di testi e documenti, per l'elaborazione di fogli di calcolo e per l'archiviazione dati, gestione posta elettronica e internet, capacità di utilizzo sistemi operativi Microsoft Windows.
ti applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office, programmi Open Source per l'elaborazione di testi e documenti, per l'elaborazione di fogli di calcolo e per l'archiviazione dati, gestione posta elettronica e internet, capacità di utilizzo sistemi operativi Microsoft Windows.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 (ventuno trentesimi) alla prova scritta.
5. La prova d'esame verterà sul seguente programma d'esame :
 - Legislazione nazionale e regionale in materia di minori e famiglia;
 - Principi, metodi e tecniche del servizio sociale applicato all'assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili ed in generale alle situazioni di disagio e/o di emarginazione;
 - Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali;
 - Misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
 - Normativa e procedure relative alle forme di protezione giuridica (tutela, curatela e amministrazione di sostegno);
 - Nozioni di diritto civile sulle persone e sulla famiglia;
 - Normativa in materia di procedimento penale minorile;
 - Normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla violenza di genere;
 - Normativa in materia di disabilità;
 - Rapporti con gli Organi giudiziari;
 - Elementi di deontologia professionale;
 - Nozioni in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto di accesso (L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. 184/2006);
 - Nozioni sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);
 - Legislazione in materia di appalti, in particolare di servizi e forniture (D. Lgs. 36/2023);

- Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, responsabilità dei pubblici dipendenti, disciplina del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
 - Nozioni in tema di anticorruzione e trasparenza, codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
 - Conoscenze informatiche;
8. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi) nella prova orale. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove scritte e nella prova orale. Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese.
 9. È inoltre previsto, in sede di prova orale, l'accertamento della conoscenza dell'uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office, programmi Open Source per l'elaborazione di testi e documenti, per l'elaborazione di fogli di calcolo e per l'archiviazione dati, gestione posta elettronica e internet, capacità di utilizzo sistemi operativi Microsoft Windows.
 10. Per il profilo codice DASS richiamato in quest'articolo sono ammessi a sostenere la prova orale i soli candidati che hanno superato la prova scritta.
 11. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
 12. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
 13. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
 14. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale "inPA".

ART. 14

STESURA DELLE GRADUATORIE FINALI DI MERITO

1. Successivamente all'espletamento della prova di cui al precedente articolo 6 e, limitatamente al profilo professionale di operaio specializzato tecnico manutentivo, della prova di cui all'articolo 7 la commissione esaminatrice stilerà le graduatorie finali di merito, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e, per il profilo professionale di operaio specializzato tecnico-manutentivo, anche sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova pratica.
2. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione.

ART. 15

PREFERENZE E PRECEDENZE

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari

- deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - j) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - k) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione, esclusa l'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - n) minore età anagrafica.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-*bis*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
 3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

ART. 16

VALIDAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE GRADUATORIE FINALI DI MERITO E COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, saranno validate dalla Commissione e trasmesse al Comune di Cercola. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale "inPA", e sul sito istituzionale del Comune di Cercola, <https://www.comune.Cercola.na.it>
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

ART. 17 ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso

di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale del Comune di Cercola, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
4. I vincitori devono permanere nella sede del Comune di Cercola per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

ART. 18 ACCESSO AGLI ATTI

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul portale "inPA".
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Responsabile del personale, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal REGOLAMENTO. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti – concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 4 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Cercola, nell'Area Operatori esperti, Area Istruttori e Area Funzionari ed elevata qualificazione*». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Mascolo.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Cercola nella persona del Sindaco o Responsabile del Settore Personale, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto- legge

30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche

ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;

b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.

c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <https://www.comune.cercola.na.it>

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Comune di Cercola" ai seguenti indirizzi: PEC: segreteria.cercola@asmepec.it

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 20 - MODIFICA, PROROGA E REVOCA DEL BANDO

Il Comune di Cercola si riserva il diritto di riaprire i termini, modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, dandone notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale InPA, nonché all'albo pretorio on line e sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di concorso", senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.

ART. 21 NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale per la Campania entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Resta ferma la facoltà della Commissione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il Responsabile del Settore Personale

Dott.ssa Angela Mascolo